



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca



Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"

Viale Raffaello - 71036 LUCERA (FG)



Allegato n. 10: Regolamento Uscite didattiche, Visite guidate e Viaggi d'istruzione

P.T.O.F.

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018-19

C.F. 91017780718

Cod. Meccanografico FGIC842006

☎ 0881/540389 - 547202

Sito web: www.ic-bozzinifasani-lucera.net

e-mail: fgic842006@istruzione.it

pec: fgic842006@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO Uscite didattiche, Visite guidate e Viaggi d'istruzione

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 14 del 20 ottobre 2014

Art. 1. Premessa

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell'azione didattica - educativa.

Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere.

Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente.

Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica.

Esse presuppongono, in considerazione proprio delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente (C.M. del 291 del 14.10.1992 e successive modificazioni) ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della Scuola.

Tale fase programmatica rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

Art. 2. Finalità

La scuola considera i viaggi d'interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. In particolare i viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
- migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse;
- sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;
- rapportare la preparazione culturale degli alunni con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento;
- sviluppare un più consapevole orientamento scolastico.

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di classe/interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

È auspicabile la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo - culturali e relazionali.

Art. 3. Tipologie di attività

Si intendono per ...

USCITE DIDATTICHE: le iniziative sul territorio che si svolgono nell'arco della mattinata nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni;

VISITE GUIDATE: le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

VIAGGI D'ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE E ARTISTICHE: in tale tipologia rientra la partecipazione ad attività sportive e artistiche. Dal momento che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe, essi devono essere programmati in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico - culturale.

Art. 4. Criteri generali

La programmazione di tutte le tipologie di cui all'art. 3 deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei Consigli di classe o di interclasse e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa;
- b) le proposte devono inoltre tenere conto dell'età degli alunni e del costo: Il Consiglio di classe/interclasse presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta.
- c) Nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo.
- d) Per le classi di livello parallelo si potranno programmare le stesse uscite didattiche.
- e) Durante i viaggi e le visite tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale: in particolare, i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria devono sempre indossare i cartellini di riconoscimento.
- f) Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 5. Destinatari

- a) Possono partecipare alle visite e ai viaggi d'istruzione gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
- b) Sono esclusi dalle iniziative di cui all'art. 3 i bambini della Scuola dell'Infanzia, data la loro tenera età: per questi ultimi, sulla base delle proposte avanzate dal Collegio dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa e del Consiglio di Sezione, il Consiglio di Istituto potrà deliberare l'effettuazione di brevi uscite sul territorio secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre ogni iniziativa di garanzia e tutela per i bambini medesimi, compresa la collaborazione dei genitori.

c) Non è consentita la partecipazione di genitori alle iniziative della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, fatta eccezione per gli alunni disabili bisognosi di particolari cure di accompagnamento.

Art. 6. Destinazioni

a) In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa.

b) Fermo restando il principio di cui alla lettera "a", si possono consentire gli spostamenti come di seguito specificato:

- nell'ambito del territorio limitrofo agli alunni del primo ciclo della Scuola Primaria;
- nell'ambito dell'intera regione Puglia e delle Regioni limitrofe agli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria;
- sull'intero territorio nazionale e (solo per le terze classi in occasioni di scambi culturali) sui territori europei per la scuola secondaria di 1° grado.

c) La progettazione di ogni spostamento deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi dei costi preventivabili.

d) Si deve tener presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. In ordine a tale quota di partecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a sostenerle.

Art. 7. Partecipazione della classe

a) Data la particolare valenza didattica, è auspicabile la partecipazione di tutta la classe all'uscita. In ogni caso la realizzazione delle visite e dei viaggi organizzati per le classi è condizionata:

- per la Scuola Primaria dalla partecipazione di non meno di $\frac{3}{4}$ della classe: in caso di "non partecipazione" di alcuni allievi, il Consiglio di classe deve programmare anche l'attività di questi ultimi in classi parallele;
- per la Scuola Secondaria di 1° grado dalla partecipazione dei $\frac{2}{3}$ degli alunni complessivi della classe: in caso di "non partecipazione" di alcuni allievi, il Consiglio di classe deve programmare anche l'attività di questi ultimi in classi parallele;

b) fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse ad attività artistiche e agonistiche, nonché i viaggi all'estero per scambi culturali);

c) ogni classe può organizzare una sola visita guidata o un solo viaggio di istruzione: solo agli allievi dei Corsi di strumento Musicale sarà possibile partecipare ad una ulteriore uscita per eventuale partecipazione a concorsi

d) Le assenze per malattia o per motivi familiari giustificati non saranno computati nella precedente percentuale se interverranno ad organizzazione avvenuta.

e) Gli allievi che non partecipano all'uscita sono tenuti alla frequenza: saranno inseriti in classi parallele e dovranno giustificare l'eventuale assenza da scuola.

f) I docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio.

Art. 8. Durata e periodo

a) Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi d'insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, si prescrive quanto segue:

- previa programmazione da condividere con l'intero Consiglio di classe, si possono realizzare più uscite didattiche nell'ambito dell'orario antimeridiano delle lezioni;
 - classi 1^e, 2^e, 3^e e 4^e della Primaria: visite guidate di un solo giorno;
 - classi 5^e Primaria e classi 1^e e 2^e Secondaria di 1^o grado: visita guidata di un solo giorno o viaggio di istruzione di due giorni;
 - classi 3^e della Secondaria di 1^o grado: visita guidata di un solo giorno o viaggio di istruzione di due/tre giorni;
 - i viaggi all'estero per scambi culturali destinati agli allievi della Scuola Secondaria di 1^o grado seguiranno una programmazione autonoma per quanto riguarda la durata.
- b) Secondo la normativa vigente è fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni.

Art. 9 Criteri organizzativi generali

a) Ai fini della sicurezza, l'attuazione delle uscite si attiene alle indicazioni del Consiglio d'Istituto. In particolare si fissano i seguenti criteri organizzativi in materia di viaggi d'istruzione e visite guidate:

- le uscite potranno essere organizzate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, cercando di scaglionarle in modo che non si sovrappongano le assenze dei rispettivi accompagnatori con relativi problemi di "sostituzioni" nelle classi;
- la scelta delle agenzie di viaggi sarà preceduta da un'indagine di mercato, a cura della scuola, che individui i preventivi più vantaggiosi a parità di offerte, tenuto conto dei criteri di qualità ed economicità e della normativa vigente;
- le uscite di una o più giornate devono essere organizzate in tutti i dettagli e presentate alla Segreteria amministrativa secondo quanto descritto da questo Regolamento.

Art. 10. Accompagnatori

a) È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare) e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio. In caso di partecipazione di allievo disabile, verrà assicurata la presenza dell'insegnante di sostegno.

b) Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive o artistiche, la scelta degli accompagnatori cadrà rispettivamente sui docenti di Educazione Fisica e di Strumento Musicale / Musica, con l'eventuale integrazione di docenti di sostegno in caso di partecipazione di allievo disabile

c) Per i viaggi all'estero almeno uno degli accompagnatori deve possedere un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

d) L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

e) Il rapporto numerico tra docenti-accompagnatori e alunni è di norma 1:15. In caso di partecipazione di allievo disabile, verrà assicurata la presenza dell'insegnante di sostegno.

f) In casi particolari si può prevedere la presenza di personale A.T.A. o (solo nella scuola dell'infanzia) di genitori.

g) Per la scuola secondaria il numero dei docenti accompagnatori di riserva per le visite guidate e i viaggi di istruzione deve essere sempre corrispondente alla metà del numero degli accompagnatori effettivi (con arrotondamento per eccesso). Qualora dopo l'approvazione si verificano cambi di docenti, il coordinatore dell'iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l'elenco degli accompagnatori con comunicazione scritta alla Segreteria.

h) Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle uscite didattiche, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

i) I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e ad informare gli organi collegiali ed il Dirigente Scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Art. 11. Mezzi di trasporto

a) Per il trasporto il Consiglio di Istituto delibera di avvalersi sia di agenzie di viaggio che di organizzare in proprio, come previsto dalla C.M. n. 291/92.

b) Le ditte di trasporto per le uscite giornaliere vengono scelte dal Consiglio di Istituto che provvederà all'appalto presso ditte private, secondo la normativa vigente.

c) In caso di visite e/o viaggi dell'intera giornata, compresi in pacchetti predisposti, il servizio di trasporto sarà effettuato dall'agenzia che predispone il pacchetto.

d) Per la scuola secondaria, tenendo conto dell'età degli alunni, è consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare per le uscite che avvengono in un raggio breve.

Art. 12. Iter procedurale

a) Il Collegio docenti delibera le visite guidate e i viaggi d'istruzione sulla base delle proposte dei Consigli di classe/ interclasse/ intersezione, dopo averne verificato la congruità con gli indirizzi del POF.

b) I docenti coordinatori di classe coordineranno l'attività unitamente al docente con Funzione strumentale "Rapporti con gli enti esterni" e cureranno la realizzazione di dette attività, assumendo informazioni su programmi, itinerari e costi, fatta eccezione per la richiesta dei preventivi di spese per il viaggio e l'eventuale soggiorno affidata all'Ufficio di segreteria.

c) Gli OO.CC. competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e rettifica del piano presentato.

d) I docenti che intendono effettuare l'attività dovranno consegnare al protocollo le richieste di uscita (su apposito modulo) specificando:

1. approvazione del Consiglio di classe – interclasse;
2. programmazione educativo - didattica del viaggio/visita, con indicazione dettagliata di giorno, meta, percorso;
3. numero dei partecipanti per ciascuna classe e mezzo di trasporto che si intende usare;
4. orario di partenza e presunto orario di arrivo,
5. docente responsabile dell'organizzazione, docenti accompagnatori e supplenti.

Tali richieste vanno consegnate al protocollo 10 giorni prima del giorno previsto per l'uscita e nel caso le stesse prevedano la prenotazione del pullman dovranno essere depositate almeno 10 giorni prima del giorno previsto per il bando rivolto alle Agenzie di Viaggio.

Per ogni uscita sarà richiesta ai genitori/tutori una adesione/autorizzazione vincolante per la partecipazione alla stessa. I docenti dovranno consegnare in segreteria tutte le autorizzazioni, in allegato alla richiesta di uscita, secondo i tempi sopra citati.

In caso di mancata partecipazione per documentati motivi potranno essere restituiti esclusivamente i costi non sostenuti per gli alunni assenti.

Art. 13. Procedura temporale da rispettare per i viaggi con pernottamenti

L'organizzazione dei viaggi d'istruzione programmati per i mesi di deve rispettare la seguente procedura:

- itinerari, periodo approssimativo, nominativi docenti accompagnatori, nominativi docenti supplenti fissati al Consiglio di novembre/dicembre;
- dicembre: sondaggio ed informativa alle famiglie;
- raggiunta la partecipazione minima dei $\frac{3}{4}$ degli alunni nella scuola primaria (si auspica comunque la partecipazione di tutta o quasi la totalità della classe) richiedere alle famiglie la formale autorizzazione scritta ed il versamento di un acconto a titolo di impegno (entro fine gennaio);
- domanda al Dirigente entro e non oltre la fine di febbraio e inoltrare richiesta di tre preventivi per definire i costi, periodo, itinerario;
- richiedere alle famiglie il saldo (entro fine marzo);
- in casi particolari (alunni diversamente abili o con particolari patologie) può essere prevista la partecipazione dei genitori con quota di partecipazione a proprio carico;
- domanda al Dirigente comprensiva delle autorizzazioni dei genitori e delle dichiarazioni relative ad eventuali allergie ecc. , 10 giorni prima della partenza.

Art. 14 Regole di comportamento durante il viaggio

- a) Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.
- b) Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Di conseguenza eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.
- c) Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.
- d) Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione.

Art. 15 Disposizioni finali

- a) Le quote degli alunni dovranno essere introitate al bilancio dell'Istituto Comprensivo.
- b) Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative fissate dalla normativa vigente.
- c) Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.
- d) Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico - didattici.
- e) Il presente regolamento è in vigore dall'A.S. 2014/15 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
- f) Il presente Regolamento sarà affisso all'albo di ogni sede dell'Istituto. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.
- g) Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

f.to

Il Presidente del Consiglio di Istituto

sig.ra Laura Totaro

f.to

Il Dirigente Scolastico
prof. Mario Tibelli